



BericaOrizzonti

MultiPiù

Assicurazione mista a premio unico con rivalutazione annua del capitale collegata ad attivo specifico per i primi 36 mesi e a gestione interna separata per i successivi 24 mesi

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Tutela dei dati personali: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza comprensive di Regolamento della gestione interna separata Bericapital
- Glossario
- Modulo di proposta (*)

(*) il modulo di proposta verrà allegato al presente fascicolo all'atto della sottoscrizione del contratto **deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione**
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.



PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

TUTELA DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", (nel testo, per brevità: Codice), Berica Vita S.p.A. (per brevità anche "Società") fornisce le seguenti informazioni.

1. Fonte dei dati personali

Per fornire i prodotti assicurativi richiesti, la Società deve disporre dei dati personali che riguardano la clientela, raccolti direttamente presso la clientela stessa o tramite la rete di vendita in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale. Tali dati vengono trattati, nel rispetto del Codice, secondo canoni di riservatezza connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa.

2. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali e sensibili conferiti dal Cliente sono trattati nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività della Società, con le seguenti finalità:

- a) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Berica Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) finalità derivanti da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, ecc.);
- c) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Berica Vita S.p.A. e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato.

3. Dati sensibili

Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti assicurativi, può rendersi necessario il trattamento di dati che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento dei dati sensibili il Codice richiede, oltre ad apposita autorizzazione da parte del Garante, una specifica manifestazione di consenso.

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento posto in essere da Berica Vita S.p.A. viene realizzato tramite l'ausilio di strumenti elettronici e supporti cartacei.

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Fatta salva la totale autonomia dell'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 24 del D.L.vo 196/2003 il consenso dell'interessato non è necessario quando il trattamento dei dati:

1. è effettuato per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
2. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria, stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
4. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, qualora l'interessato si rifiuti di conferire i propri dati, non sarà possibile concludere il contratto.

Il consenso è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato. Pertanto, qualora l'interessato non acconsenta al conferimento degli stessi, ciò non potrà avere effetti ai fini della conclusione del contratto.

6. Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati.

I dati personali possono essere comunicati:

- a) per le finalità di cui al punto 2 lett. a) e b), ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche, Società di Gestione del Risparmio e SIM; consulenti medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UIF, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o da supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help-desk); studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela; società di informazione commerciale per rischi finanziari nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
- b) per le finalità di cui al punto 2 lett. c) a società terze, che hanno stipulato accordi commerciali con Berica Vita S.p.A., specializzate nell'informazione e promozione commerciale, nel marketing, nelle ricerche di mercato, nelle offerte dirette di prodotti e servizi.

In particolare, per le finalità di cui al comma precedente, i dati personali ed eventualmente sensibili, quando necessario, sono necessariamente e sistematicamente comunicati ai seguenti soggetti: banche appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza, Universo Servizi S.p.A. di Milano, SEC Servizi - Società Consortile per azioni - di Padova. I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea solo se necessario per finalità di conclusione e gestione contratti, ma non sono soggetti a diffusione. I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione se non nei limiti e secondo le modalità indicate nella presente informativa.

7. Diritti dell'interessato.

L'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ha diritto di essere messo a conoscenza dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i suddetti diritti o per avere ulteriori informazioni, l'interessato può rivolgersi direttamente al Servizio Clienti di Berica Vita, al numero verde 800-21-91-91.

Titolare del Trattamento è Berica Vita S.p.A. - Esercizio attività assicurativa - Sede legale: Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

SCHEDE SINTETICA

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE COLLEGATA AD ATTIVO SPECIFICO PER I PRIMI 36 MESI E A GESTIONE INTERNA SEPARATA PER I SUCCESSIVI 24 MESI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Compagnia

Berica Vita S.p.A., Impresa di assicurazione sulla vita appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale in Via Btg. Framarin, 18 - 36100 e direzione generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 71 - cap. 36100. Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona.

1.b) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato Berica**Orizzonti** MultiPiù.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia di assicurazione e sono determinate in base al rendimento di un attivo specifico durante i primi 36 mesi di durata contrattuale e successivamente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi (riconosciuti tramite rivalutazione del capitale).

1.d) Durata

Il presente contratto ha una durata pari a 5 anni.

Gli effetti del contratto decorreranno dal 30 aprile 2009 al 30 aprile 2014.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa un premio unico il cui ammontare è stabilito all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 2.500,00 Euro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Berica**Orizzonti** MultiPiù è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni sono determinate in base al rendimento di un attivo specifico durante i primi 36 mesi di durata contrattuale e successivamente in base al rendimento di una gestione interna separata.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella Sezione F della Nota Informativa.

La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Capitale	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Capitale	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente .

Nel corso dei primi 36 mesi dalla decorrenza il contratto prevede un tasso annuo di rendimento del 3,25% maturato e garantito al termine del 36° mese, applicato in regime di capitalizzazione composta, e un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% per i successivi 24 mesi.

A partire dal 37° mese di durata contrattuale il contratto prevede una garanzia di consolidamento annuale delle prestazioni.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il presente contratto comporta per il Contraente il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 1 e 9 delle Condizioni di Polizza.

4. COSTI

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sul premio, quelli prelevati sull'attivo specifico acquistato per far fronte alle garanzie offerte e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi nella misura del 3,25% annuo per i primi 36 mesi e, come stabilito dall'ISVAP, del 4,00% annuo per i mesi successivi ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" Gestione separata BERICAPITAL

Premio unico: 5.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

ANNO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	1,62%

Premio unico: 15.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

ANNO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	1,52%

Premio unico: 30.000 Euro
Sesso ed età: qualunque

ANNO	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	1,49%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "BERICAPITAL" negli ultimi anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DA BERICAPITAL	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI(**)	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	INFLAZIONE
2004(*)	5,28%	4,28%	3,59%	2,00%
2005	4,58%	3,58%	3,16%	1,70%
2006	4,18%	3,18%	3,86%	2,00%
2007	4,10%	3,10%	4,41%	1,71%
2008	4,15%	3,15%	4,46%	3,23%

(*) Rendimento realizzato da BERICAPITAL dal 03/05/2004, data di costituzione del Fondo, al 31/12/2004, non esistono rendimenti storici antecedenti l'anno 2004;

(**) Percentuali determinate in funzione del rendimento trattenuto dalla Compagnia (vedi sezione D della Nota Informativa punto 8.3 – Costi).

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BERICA VITA S.P.A.

Il Presidente


Gian Carlo Forconi

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE COLLEGATA AD ATTIVO SPECIFICO PER I PRIMI 36 MESI E A GESTIONE INTERNA SEPARATA PER I SUCCESSIVI 24 MESI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

Sezione A - Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione

Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

Sezione C - Informazioni sulla Gestione Interna Separata

Sezione D - Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

Sezione E - Altre informazioni sul contratto

Sezione F - Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Berica Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione sulla vita, appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019. Berica Vita è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona

Sede legale a Vicenza - Italia - Via Btg. Framarin, 18 - Cap. 36100

Direzione Generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 71 - Cap. 36100

Recapito telefonico: +39 0444.906811 - fax +39 0444.329363

Sito internet: **www.bericavita.it**

Indirizzo e-mail: **bericavita@bericavita.it**

Berica Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004. Iscritta al n. 1.00147 dell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto presso l'ISVAP.

La Società di revisione della Compagnia è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in Italia, Via G.D. Romagnosi n. 18/A, 00196 Roma, iscritta al n. 2 Albo Consob.

2. Conflitto di Interessi

Il presente contratto è un prodotto di Berica Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

A BPVI Fondi SGR S.p.A., di cui Società Cattolica Assicurazioni detiene una partecipazione rilevante, è affidata la delega di gestione della Gestione interna separata BERICAPITAL.

La Società potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Società stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Società stessa.

La Società si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Il collocamento del presente contratto e la gestione della Gestione interna separata "BERICAPITAL" potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto Berica**Orizzonti** MultiPiù è una assicurazione sulla vita di tipo misto a prestazione rivalutabile ed a premio unico che prevede il pagamento delle prestazioni sotto illustrate.

La durata del presente contratto è pari a 5 anni.

Gli effetti del contratto decorreranno a partire dal 30 aprile 2009.

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Compagnia garantisce la corresponsione ai Beneficiari designati dal Contraente di un capitale pari al premio versato, al netto dei costi di cui al punto 8.1.1, rivalutato secondo le modalità indicate al successivo punto 5.

Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia garantisce la corresponsione di un capitale pari:

- a) se l'evento assicurato si verifica entro 36 mesi dalla decorrenza del contratto, al maggiore valore tra il premio versato ed il valore che si ottiene scontando il capitale rivalutato alla fine del 36° mese di durata contrattuale al tasso annuo di rivalutazione del 3,25% aumentato dello 0,5% per il tempo intercorrente tra la data di decesso dell'Assicurato e la fine del 36° mese di durata contrattuale;
- b) se l'evento assicurato si verifica successivamente, al capitale rivalutato alla data del decesso secondo le modalità di cui al punto 5.

Il contratto prevede una misura annua di rivalutazione del 3,25% maturato nel corso dei primi 36 mesi dalla decorrenza e garantita al termine del 36° mese, applicata in regime di capitalizzazione composta, e successivamente la garanzia di una rivalutazione minima annua pari al 2,00%. A partire dal 37° mese di durata contrattuale la rivalutazione annua del capitale, una volta attribuita al contratto, risulta acquisita in via definitiva.

3.1 Requisiti soggettivi

L'Assicurato dovrà avere un'età assicurativa alla data di decorrenza compresa fra 18 ed 80 anni.

4. Premi

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 2.500,00 euro. Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo punto 8.1.1.

I premi vengono pagati tramite addebito su conto corrente bancario intrattenuto presso la Filiale della Banca distributrice del prodotto.

Trascorso un anno dalla data di conclusione del contratto è ammessa la facoltà di esercitare il diritto di riscatto del contratto stesso.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni del presente contratto sono collegate, per i primi 36 mesi dalla data di decorrenza, ad un attivo specifico e, successivamente, ad una gestione interna separata delle altre attività, descritta alla Sezione C, denominata "BERICAPITAL", disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

Al termine del 36° mese, il contratto prevede il riconoscimento di un tasso annuo di rendimento garantito del 3,25% in regime di capitalizzazione composta.

A partire dal 37° mese il capitale maturato viene annualmente rivalutato in funzione del tasso annuo di rendimento medio finanziario realizzato dalla gestione "BERICAPITAL".

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, la misura di rivalutazione da attribuire al contratto. Essa viene determinata sottraendo l'aliquota di 1,00% dal rendimento medio della gestione interna separata BERICAPITAL, quale definito al punto 4. del Regolamento della gestione stessa. Il tasso annuo di rendimento medio della gestione interna separata BERICAPITAL è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

A partire dal 37° mese la rivalutazione annua attribuita non può comunque risultare inferiore al 2,00%. Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto la rivalutazione il cui importo si ottiene moltiplicando il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente ridotto dei riscatti parziali, per la misura di rivalutazione sopra definita, calcolata per il periodo di tempo che intercorre fra la ricorrenza annuale precedente, o la data dell'ultimo riscatto parziale, e la ricorrenza annuale. Le maggiorazioni delle prestazioni attribuite ad ogni ricorrenza annuale a titolo di rivalutazione sono definitivamente acquisite e si consolidano di anno in anno, per cui il capitale maturato di anno in anno non può decrescere.

A partire dal 37° mese di durata contrattuale la rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dall'inizio del 37° mese di durata contrattuale sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultima misura annua di rivalutazione dichiarata dalla Compagnia

Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto Esemplificativo illustrato alla successiva sezione F, elaborato in forma personalizzata ossia in base al premio che il Contraente intende versare sul presente contratto.

6. Opzioni di contratto

Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa, nei primi 36 mesi di durata contrattuale, non è collegata ad alcuna gestione interna separata ma ad un attivo specifico acquistato dalla Compagnia. Successivamente il contratto è collegato ad una gestione interna separata avente le seguenti caratteristiche:

- a) denominazione della gestione: "BERICAPITAL";
- b) valuta di denominazione: EURO;
- c) finalità di gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del patrimonio gestito;
- d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario consecutivi;
- e) l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° di gennaio al 31 dicembre;
- f) composizione della gestione al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultima certificazione:

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	COMPOSIZIONE AL 31/12/2008	
	IMPORTI IN EURO	%
Titoli di Stato	260.171.316	49,64%
Obbligazioni quotate in euro	185.827.852	35,46%
Obbligazioni non quotate in euro	0	0,00%
Azioni quotate in euro	29.569.332	5,64%
Altre attività	6.844.478	1,31%
Liquidità	41.660.385	7,95%
Totale attivi della gestione separata	524.073.363	100,00%

- g) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia: non superiore al 10% del totale delle attività della Gestione;
- h) stile gestionale adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

Soggetto al quale è stata attualmente delegata la gestione degli attivi: BPVI Fondi SGR S.p.A.
Società di revisione che certifica la gestione interna separata: Reconta Ernst & Young S.p.A.
La gestione "BERICAPITAL" è disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione ed amministrazione pari ad 1,5% vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio versato al netto delle spese di emissione pari a 30 euro.

8.1.2 Costi per riscatto

Nei primi 12 mesi di durata contrattuale non è prevista la possibilità di riscatto. A partire dal 13° mese fino alla fine del 36° mese di durata contrattuale, la penalizzazione in caso di riscatto è pari alla differenza tra:

- il capitale rivalutato al tasso del 3,25% su base annua alla fine del 36° mese di durata contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta;
- il valore che si ottiene scontando il capitale rivalutato alla fine del 36° mese di durata contrattuale al "tasso annuo di riscatto" per il tempo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la fine del 36° mese di durata contrattuale.

Per "tasso annuo di riscatto" si intende il maggior valore tra:

- il tasso annuo del 3,25%;
- il tasso swap alla data di richiesta di riscatto (relativo alla durata pari a quella intercorrente tra la data richiesta del riscatto e la fine del 36° mese di durata contrattuale) aumentato di 2 punti percentuali.

A partire dal 37° mese di durata contrattuale non sono previsti costi in caso di riscatto.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento dell'attivo specifico

Nei primi 36 mesi di durata contrattuale è previsto un caricamento ricorrente per la copertura dei costi amministrativi del contratto stesso, pari allo 0,75% su base annua che viene sottratto dal tasso interno di rendimento effettivo lordo dell'attivo specifico a cui è collegato il contratto.

8.3 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

A partire dal 37° mese di durata contrattuale si sottrae annualmente dal rendimento medio annuo realizzato dalla gestione "BERICAPITAL" un'aliquota rappresentata nella tabella che segue.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,00%
---	-------

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

10. Regime fiscale

I premi del contratto non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.1 Tassazione delle somme assicurate

10.1.1 Capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato

Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell'Assicurato è esente da qualsiasi imposta e non concorre nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari.

10.1.2 Capitale liquidato in caso di vita dell'Assicurato a scadenza o in caso di riscatto

Le prestazioni liquidate dalla Compagnia in tali casi sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, il capitale liquidato, nella parte eccedente il premio versato, costituisce reddito d'impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, il capitale liquidato nella parte eccedente il premio versato costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50%, ai sensi dell'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/73: la Compagnia, quale sostituto di imposta, procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Condizioni per la sottoscrizione

Il contratto può essere sottoscritto senza alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione ed alle eventuali attività sportive dell'Assicurato. Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato alla data di decorrenza abbia un'età assicurativa non inferiore a 18 anni né superiore a 80 anni. Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno; qualora alla data di decorrenza siano trascorsi sei mesi o più dall'ultimo compleanno, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

12. Modalità di conclusione del contratto

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. In questo caso le somme anticipate alla Compagnia saranno restituite entro 10 giorni da tale data. A conferma della conclusione del contratto la Compagnia invierà al Contraente la Lettera di Conferma Polizza. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di emettere la polizza presso gli uffici della Compagnia stessa.

13. Risoluzione del contratto

Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale.

14. Riscatto

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

A partire dal 13° mese fino alla fine del 36° mese di durata contrattuale, il valore di riscatto è determinato scontando il capitale rivalutato al termine del 36° mese al “tasso annuo di riscatto” per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta di riscatto e la fine del 36° mese di durata contrattuale.

Per “tasso annuo di riscatto” si intende il maggior valore tra:

- il tasso annuo del 3,25%;
- il tasso swap alla data di richiesta del riscatto (relativo alla durata pari a quella intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la fine del 36° mese di durata contrattuale) aumentato di 2 punti percentuali.

Il tasso swap è un tasso di interesse che viene determinato sui mercati finanziari internazionali e pubblicato, per le principali scadenze, sui principali quotidiani finanziari (“Il Sole 24 Ore”, “Milano Finanza”, ecc.) e sui circuiti Bloomberg e Reuters.

Qualora non fosse disponibile il tasso per la durata residua esatta, per l’operazione di attualizzazione verrà utilizzato il tasso ottenuto come interpolazione lineare tra i due tassi swap di durata più prossima a quella di riferimento nel giorno di determinazione a seguito della richiesta di riscatto. Nel caso in cui alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso swap perchè non pubblicato sui giornali economici, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulti possibile individuare il tasso.

Il tasso swap verrà determinato il giorno 10, 20 e l’ultimo giorno di ogni mese. Qualora il giorno di determinazione non sia un giorno lavorativo, il tasso swap verrà determinato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il tasso di riferimento per l’operazione di attualizzazione sarà il primo determinato successivamente alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa di cui all’Art. 11 delle Condizioni di Polizza.

Tuttavia se tra tale data e la data di determinazione non intercorrono almeno 3 giorni lavorativi, il tasso swap utilizzato sarà quello relativo alla seconda data di determinazione successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa.

A partire dal 37° mese di durata contrattuale, il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.

A partire dal 37° mese il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale a condizione che il valore richiesto non sia di importo inferiore a 1.000,00 euro ed il capitale assicurato residuo non sia inferiore a 2.500,00 euro. In seguito a tale operazione, il contratto rimane in vigore per il capitale residuo pari al capitale rivalutato fino alla data di esercizio dell’operazione diminuito del riscatto parziale al lordo dei costi per riscatto, e continuerà a rivalutarsi in base alle modalità riportate al punto 5.

Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al premio versato per effetto dei costi applicabili al riscatto.

In qualsiasi momento è possibile richiedere alla Compagnia informazioni relative ai valori di riscatto rivolgendosi a:

Berica Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Via Battaglione Framarin 18, 36100 Vicenza
Numero Verde 800.21.91.91 - fax: 0444/329363
indirizzo e-mail: bericavita@bericavita.it

che si impegna a fornire tale valore entro 10 giorni dalla richiesta.

L'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto è descritta nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione F mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato che la Compagnia è tenuta a consegnare al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

15. Revoca della proposta

Il Contraente ha facoltà di revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante comunicazione alla Compagnia. Le somme eventualmente anticipate alla Compagnia dal Proponente saranno restituite allo stesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

L'intenzione di revocare la proposta dovrà essere comunicata alla Compagnia tramite una richiesta scritta indirizzata e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

In virtù della revoca della proposta le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stata spedita la comunicazione, attestata dal timbro postale di invio.

16. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, Il recesso si esercita tramite invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

La Compagnia rimborserà il premio corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30,00 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della documentazione indicata all'Art. 11 delle Condizioni di Polizza.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

17. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione dei rimborsi e delle prestazioni

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all'Art. 11 delle Condizioni di Polizza, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari tramite gli sportelli della Banca Collocatrice presso cui è stato concluso il contratto o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari. Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

18. Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'Art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

19. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

20. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

21. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Berica Vita S.p.A. – Ufficio Reclami
 c/o Soc. Cattolica di Assicurazione – Soc. Cooperativa- Servizio Clienti
 Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
 Telefono 045.8391622 (lun. – giov. 9.15/12.15 – 14.00/17.00 – ven. 9.15/13.00)
 Fax 045.8391131 – e-mail: servizioclienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax n. 06.42.133.745 oppure 06.42.133.353), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia con i seguenti dati: nome, cognome ed indirizzo di domicilio dell'esponente, con eventuale recapito telefonico; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentata all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere le circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

22. Ulteriore informativa disponibile

In fase precontrattuale la Compagnia si impegna a consegnare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito Internet della Compagnia: www.bericavita.it

23. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio del premio pagato nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata BERICAPITAL, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

24. Norme a favore del Contraente**24.1 Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da

parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

24.2 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

24.3 Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Lo sviluppo delle prestazioni nei primi 36 mesi di durata contrattuale è calcolato in base al tasso annuo di rendimento del 3,25% garantito alla fine del 36° mese.

Successivamente, gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;*
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Al predetto tasso di rendimento si sottrae annualmente un'aliquota dell'1,0% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).*

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

I valori di riscatto nel corso dei primi 36 mesi di durata contrattuale non sono garantiti: a titolo esemplificativo tali valori sono stati determinati scontando il capitale rivalutato alla fine del 36° mese di durata contrattuale al "tasso annuo di riscatto" per il periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la fine del 36° mese di durata contrattuale.

Il "tasso annuo di riscatto" è stato determinato sulla base della curva dei tassi swap al 17/02/2009 relativa alla durata pari a quella intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la fine del 36° mese di durata contrattuale:

ANNI TRASCORSI	DURATA RESIDUA ALLA FINE DEL 36° MESE (IN MESI)	TASSO ANNUO DI RISCATTO
1	24	4,01%
2	12	3,91%

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento maturato nel corso dei primi 36 mesi dalla decorrenza e garantito al termine del 36° mese: 3,25% su base annua
- Tasso di rendimento minimo garantito trascorsi 36 mesi dalla decorrenza: 2,00% su base annua
- Durata: 5 anni
- Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Premio unico versato: 10.000,00 Euro

ANNI TRASCORSI	CAPITALE RIVALUTATO ALLA RICORRENZA ANNUALE	CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE ALLA RICORRENZA ANNUALE	VALORE DI RISCATTO ALLA RICORRENZA ANNUALE
1	10.139,61	10.042,12	9.991,98
2	10.469,15	10.418,70	10.402,66
3	10.809,40	10.809,40	10.809,40
4	11.025,59	11.025,59	11.025,59
5	11.246,10	11.246,10	11.246,10

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 1 anno.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento maturato nel corso dei primi 36 mesi dalla decorrenza e garantito al termine del 36° mese: 3,25% su base annua
- Tasso di rendimento finanziario trascorsi 36 mesi dalla decorrenza: 4,00% su base annua
- Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 1,00% su base annua
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,00% su base annua
- Durata: 5 anni
- Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque
- Premio unico versato: 10.000,00 Euro


ANNI TRASCORSI	CAPITALE RIVALUTATO ALLA RICORRENZA ANNUALE	CAPITALE ASSICURATO IN CASO DI MORTE ALLA RICORRENZA ANNUALE	VALORE DI RISCATTO ALLA RICORRENZA ANNUALE
1	10.139,61	10.042,12	9.991,98
2	10.469,15	10.418,70	10.402,66
3	10.809,40	10.809,40	10.809,40
4	11.133,68	11.133,68	11.133,68
5	11.467,69	11.467,69	11.467,69

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

BERICA VITA S.P.A.

Il Presidente


Gian Carlo Forconi

CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE COLLEGATA AD ATTIVO SPECIFICO PER I PRIMI 36 MESI E A GESTIONE INTERNA SEPARATA PER I SUCCESSIVI 24 MESI

Art. 1 L'oggetto del contratto

A fronte del versamento di un premio unico il presente contratto prevede il pagamento delle prestazioni sotto illustrate.

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Compagnia garantisce la corresponsione ai Beneficiari designati dal Contraente di un capitale pari al premio versato, al netto dei costi di cui all'Art. 8.a, rivalutato secondo le modalità indicate al successivo Art. 9.

Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia garantisce la corresponsione di un capitale pari:

- a) se l'evento assicurato si verifica entro 36 mesi dalla decorrenza del contratto, al maggiore valore tra il premio versato ed il valore che si ottiene scontando il capitale rivalutato alla fine del 36° mese di durata contrattuale al tasso annuo di rivalutazione del 3,25% aumentato dello 0,5% per il tempo intercorrente tra la data di decesso dell'Assicurato e la fine del 36° mese di durata contrattuale
- b) se l'evento assicurato si verifica successivamente, al capitale rivalutato alla data del decesso secondo le modalità di cui all'Art. 9.

Il contratto prevede una misura annua di rivalutazione del 3,25% maturato nel corso dei primi 36 mesi dalla decorrenza e garantita al termine del 36° mese, applicata in regime di capitalizzazione composta, e successivamente la garanzia di una rivalutazione minima annua pari al 2,00%. A partire dal 37° mese di durata contrattuale la rivalutazione annua del capitale, una volta attribuita al contratto, risulta acquisita in via definitiva.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall'Art. 1926 cod. civ.

Art. 2 Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete in merito agli importi assicurati, ai dati nominativi ed anagrafici dell'Assicurato e del Beneficiario nonché a tutti i dati necessari per il pagamento delle prestazioni.

Art. 3 La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre. In questo caso le somme anticipate alla Compagnia saranno restituite entro 10 giorni da tale data. A conferma della conclusione del contratto la Compagnia invierà al Contraente la Lettera di Conferma Polizza.

Art. 4 La durata del contratto, i limiti di età dall'Assicurato

Il presente contratto ha una durata pari a 5 anni ed è stipulabile purché l'Assicurato alla data di decorrenza abbia un'età assicurativa non inferiore a 18 anni nè superiore a 80 anni. Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno; qualora alla data di decorrenza siano trascorsi sei mesi o più dall'ultimo compleanno, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

Art. 5 Revoca della proposta

Il Contraente ha facoltà di revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante comunicazione alla Compagnia. Le somme eventualmente anticipate alla Compagnia dal Proponente saranno restituite allo stesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. L'intenzione di revocare la proposta dovrà essere comunicata alla Compagnia tramite una richiesta scritta indirizzata e consegnata alla stessa tramite lo sportello della Banca o inviata alla Compagnia stessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

In virtù della revoca della proposta le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stata spedita la comunicazione, attestata dal timbro postale di invio.

Art. 6 Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il recesso si esercita tramite invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

La Compagnia rimborserà il premio corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30,00 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della documentazione indicata all'Art. 11 delle Condizioni di Polizza.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

Art. 7 Modalità di versamento del premio

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 2.500,00 euro.

I premi vengono pagati tramite addebito su conto corrente bancario intrattenuto presso la Filiale della Banca distributrice del prodotto.

Art. 8 Costi gravanti sul contratto.**a) Costi gravanti sul premio**

I costi di acquisizione ed amministrazione pari ad 1,5% vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio versato al netto delle spese di emissione pari a 30 euro.

b) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento dell'attivo specifico

Nei primi 36 mesi di durata contrattuale è previsto un caricamento ricorrente per la copertura dei costi amministrativi del contratto stesso, pari allo 0,75% su base annua che viene sottratto dal tasso interno di rendimento effettivo lordo dell'attivo specifico a cui è collegato il contratto.

c) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

A partire dal 37° mese di durata contrattuale si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione BERICAPITAL un'aliquota pari all'1%.

Art. 9 Rivalutazione annuale del capitale

Il premio versato, al netto dei costi di cui all'Art. 8.a), viene annualmente rivalutato:

- in base al tasso annuo di rendimento del 3,25% maturato nel corso dei primi 36 mesi dalla data di decorrenza e garantito al termine del 36° mese, applicato in regime di capitalizzazione composta;
- in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione BERICAPITAL nella misura e con le modalità di seguito indicate, a partire dal 37° mese di durata contrattuale.

Il rendimento medio della gestione separata BERICAPITAL, quale definito al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente alla ricorrenza annuale di riferimento.

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato al termine del 36° mese, si ottiene applicando al premio versato, al netto dei costi di cui all'Art. 8 punto a), un tasso annuo di rendimento garantito del 3,25% in regime di capitalizzazione composta.

A partire dal 37° mese il capitale maturato viene rivalutato ad ogni ricorrenza annuale in funzione del tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione BERICAPITAL, diminuito dello 1,00% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione). La Compagnia garantisce in ogni caso una rivalutazione annua minima del 2,00%. Ad ricorrenza annuale viene attribuita al contratto la rivalutazione il cui importo si ottiene moltiplicando il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, eventualmente ridotto dei riscatti parziali, per la misura di rivalutazione sopra definita, calcolata per il periodo di tempo che intercorre fra la ricorrenza annuale precedente, o la data dell'ultimo riscatto parziale e la ricorrenza annuale. La rivalutazione annuale attribuita al contratto resta definitivamente acquisita.

A partire dal 37° mese di durata contrattuale la rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dall'inizio del 37° mese di durata contrattuale sino alla data di calcolo. La rivalutazione degli importi di cui sopra verrà calcolata applicando la misura annua di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

Art. 10 Diritto di riscatto

Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

A partire dal 13° mese fino alla fine del 36° mese di durata contrattuale, il valore di riscatto è determinato scontando il capitale rivalutato al termine del 36° mese al "tasso annuo di riscatto" per il periodo di tempo intercorrente tra la data di ricezione della richiesta di riscatto completa della documentazione indicata all'Art. 11 delle Condizioni di Polizza e la fine del 36° mese di durata contrattuale

Per "tasso annuo di riscatto" si intende il maggior valore tra:

- il tasso annuo del 3,25%;
- il tasso swap alla data di richiesta del riscatto (relativo alla durata pari a quella intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la fine del 36° mese di durata contrattuale) aumentato di 2 punti percentuali.

Il tasso swap è un tasso di interesse che viene determinato sui mercati finanziari internazionali e pubblicato, per le principali scadenze, sui principali quotidiani finanziari ("Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza", ecc.) e sui circuiti Bloomberg e Reuters.

Qualora non fosse disponibile il tasso per la durata residua esatta, per l'operazione di attualizzazione verrà utilizzato il tasso ottenuto come interpolazione lineare tra i due tassi swap di durata più prossima a quella di riferimento nel giorno di determinazione a seguito della richiesta di riscatto. Nel caso in cui alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso swap perchè non pubblicato sui giornali economici, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulti possibile individuare il tasso.

Il tasso swap verrà determinato il giorno 10, 20 e l'ultimo giorno di ogni mese. Qualora il giorno di determinazione non sia un giorno lavorativo, il tasso swap verrà determinato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il tasso di riferimento per l'operazione di attualizzazione sarà il primo determinato successivamente alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa di cui al successivo Art. 11. Tuttavia se tra tale data e la data di determinazione non intercorrono almeno 3 giorni lavorativi, il tasso swap utilizzato sarà quello relativo alla seconda data di determinazione successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa.

A partire dal 37° mese di durata contrattuale, il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.

A partire dal 37° mese il Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale a condizione che il valore richiesto non sia di importo inferiore a 1.000,00 euro ed il capitale assicurato residuo non sia inferiore a 2.500,00 euro. In seguito a tale operazione, il contratto rimane in vigore per il capitale residuo pari al capitale rivalutato fino alla data di esercizio dell'operazione diminuito del riscatto parziale e continuerà a rivalutarsi in base alle modalità descritte all'Art.9.

Art. 11 Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto:
 - richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione del capitale firmata dai Beneficiari;
 - originale di polizza con eventuali appendici;
 - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - copia autentica del testamento o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a euro 50.000,00) dove risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza;
 - elenco completo corredato da codice fiscale, indirizzo, copia di un documento di identità valido ed estremi di conto corrente (IBAN) di tutti i Beneficiari della polizza.
- per i pagamenti conseguenti alla liquidazione del capitale alla scadenza:
 - richiesta firmata dai Beneficiari;
 - originale di polizza con eventuali appendici;
 - dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato;
 - elenco completo corredato da codice fiscale, indirizzo, copia di un documento di identità valido ed estremi di conto corrente (IBAN) di tutti i Beneficiari della polizza.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza, il Contraente potrà richiederne una copia o dovrà consegnare un'autocertificazione attestante lo smarrimento. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente. I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione del Contraente o dei beneficiari. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento. La Compagnia esegue la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 12 Pegno

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia ha notizia dell'avvenuta costituzione in pegno tramite comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sulla polizza o su appendice. In conformità con quanto disposto dall'Art. 2805 del Codice Civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 13 Vincolo

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Al ricevimento della comunicazione della costituzione di vincolo, che dovrà essere indirizzata alla Compagnia, firmata dal Contraente ed ef-

fettuata per raccomandata con avviso di ricevimento, Berica Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice. Tale atto è efficace nel momento in cui la Compagnia riceve la notizia della costituzione del vincolo.

Art. 14 Cessione del contratto

In conformità con quanto disposto dall'Art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice. La Compagnia secondo quanto disposto dall'Art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 15 Beneficiari delle prestazioni

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 16 Imposte e tasse

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 17 Foro competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 18 Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro 60 giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio del premio pagato nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata BERICAPITAL, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Art. 19 Prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di due anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 20 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA BERICAPITAL

Art. 1 – Gestione Separata Bericapital

Berica Vita S.p.A. attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni, denominata BERICAPITAL

Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione BERICAPITAL.

Art. 2 – Certificazione della Gestione Separata Bericapital

La gestione BERICAPITAL è annualmente sottoposta a revisione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo ai sensi dell'Art. 161 del D.Lgs 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione BERICAPITAL al presente Regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione BERICAPITAL, il rendimento medio della Gestione BERICAPITAL realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale descritta all'Art.1.

Art. 3 – Periodo di riferimento della certificazione

L'esercizio della Gestione BERICAPITAL da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.

Art. 4 – Determinazione del rendimento

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della Gestione BERICAPITAL realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario della Gestione BERICAPITAL al valore medio degli investimenti della Gestione BERICAPITAL.

Per risultato finanziario della Gestione BERICAPITAL si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla Gestione BERICAPITAL - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione per le attività di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione BERICAPITAL e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione BERICAPITAL per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio degli investimenti della Gestione BERICAPITAL si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di BERICAPITAL.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio della Gestione BERICAPITAL.

Art. 5 – Modifiche del regolamento

La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione.

GLOSSARIO

Il presente documento contiene un glossario specifico per le polizze vita, elaborato rendendo in considerazione il glossario generale ANIA, le terminologie utilizzate dalla Compagnia e le disposizioni ISVAP in materia di trasparenza delle polizze di assicurazione sulla vita.

Il significato di alcuni termini tecnici ricorrenti nel testo facilita pertanto la comprensione della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione, e dell'Allegato Contrattuale. A tale significato le Parti si ritengono, quindi, contrattualmente vincolate in caso di divergenze interpretative.

1. Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Attivo specifico

Singola attività patrimoniale/finanziaria posta a copertura della riserva matematica da costituire in relazione al contratto.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Berica Vita S.p.A., impresa di assicurazione sulla vita appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004 - G.U. n. 84 del 9 aprile 2004 - Albo imprese presso ISVAP n. 1.00147. Codice Fiscale/Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03096340249. Sede legale in Via Btg. Framarin, 18 - 36100 e direzione generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 71 - cap. 36100.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.

Condizioni di Polizza (o di Assicurazione)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione):

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Età assicurativa

L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;

- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

Impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

Pegno

Vedi "cessione"

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Compagnia nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del

prestito vengono concordate tra la Compagnia ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Compagnia in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Compagnia (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Reddito lordo complessivo

Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal Contraente (per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.).

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone

le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione ordinaria

Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Tasso di riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Tasso interno di rendimento effettivo lordo

Tasso in grado di eguagliare il valore attuale dei flussi di cassa positivi al valore attuale dei flussi negativi connessi ad un progetto di investimento con l'effetto di esprimere in modo sintetico la redditività intrinseca di una operazione.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "cessione".

2. Definizioni relative alla polizza

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento di un ca-

pitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. E' a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.

3. Definizioni relative al premio

Premio aggiuntivo (o estemporaneo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

4. Definizioni relative a prestazioni e garanzie

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

5. Definizioni relative alle polizze con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli Assicurati.

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusione di gestioni separate

Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla Compagnia prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA



BERICA VITA



BERICA VITA S.P.A. - Sede legale: Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza (Italia) - Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03096340249 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Vicenza n. 298604 - Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00147 - Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 Capitale Sociale Euro 31.000.000 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004 - G.U. n. 84 del 9 aprile 2004 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona www.bericavita.it